

REGOLAMENTO AZIENDALE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DELLA DIRIGENZA MEDICA

Art. 1 - Fonti e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'orario di lavoro e l'impegno di servizio, della dirigenza medica del SSN in servizio presso l'Azienda Ospedaliera San Gerardo, con rapporto esclusivo/non esclusivo, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno/ridotto, nel rispetto della normativa vigente e del vigente CCNL.
2. Non rientrano nel presente regolamento le prestazioni orarie rese per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, la cui rilevazione è soggetta alla disciplina vigente in Azienda.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Il regolamento, oltre ad ottemperare alle normative di cui al precedente articolo, si pone l'obiettivo di:

- Assicurare il benessere psico-fisico del dirigente nell'ottica non solo del riconoscimento del diritto del singolo, ma come bene per l'intera organizzazione;
- Responsabilizzare i referenti delle strutture nell'attività di gestione delle Risorse Umane loro assegnate.

Art. 3 - Orario di lavoro e di servizio: definizioni

1. Ai sensi del D,Lgs n. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; per orario di servizio il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare l'ottimale funzionamento delle strutture dell'A.O., nonché l'erogazione dei servizi all'utenza.

Art. 4 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro di tutti i dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 14 del CCNL del 03.11.2005, è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di *budget* negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento.
2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio lavoro, con le procedure individuate dall'art. 6 comma 1 lett. B del CCNL sopra citato, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi che la Direzione Aziendale ha definito di realizzare.



Direzione

M



muner

In sintesi, le attività dei medici sono:

- Attività istituzionali: attività assistenziali, di didattica e ricerca effettuabili all'interno dell'orario istituzionalmente dovuto;
- Attività straordinarie: effettuabili esclusivamente a seguito di chiamata in Pronta Disponibilità o guardie o per eventi eccezionali;
- Attività aggiuntive: (adesione solo su base volontaria) fattibili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli 55 comma 2 del CCNL 08.06.2000, 14 comma 5 del CCNL 03.11.2005, e 18 del CCNL 03.11.2005.

3. Nello svolgimento dell'orario di lavoro, 4 ore settimanali possono essere destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc.. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.

Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale, ma anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione d'anno per impieghi come sopra specificati, oppure, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23 del CCNL 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

4. All'interno delle 4 ore destinate all'accrescimento professionale, 30 minuti settimanali (per un totale massimo di 26 ore annue) possono essere utilizzate per il raggiungimento di obiettivi assistenziali. Questo utilizzo potrà avvenire solo se previsto come fabbisogno dell'Azienda secondo le procedure di *budget*.

5. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda può concordare con l'*equipe* interessata, l'applicazione dell'art. 55 comma 2 del CCNL 08.06.2000.

6. Per i Direttori di Struttura Complessa si applica quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 03.11.2005. In particolar modo essi, assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti, ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono tenuti a rilevare la loro presenza in servizio secondo gli ordinari strumenti automatici, ed a comunicare preventivamente e documentare le loro assenze.

7. Entro il mese di novembre, in uno specifico tavolo - la Direzione dell'Azienda e le Oo.Ss. - verificheranno la sussistenza di eventuali posizioni anomale, per ogni intervento correttivo.

Art. 6 - Articolazione oraria

1. La presenza del dirigente medico nelle strutture e nei servizi dell'Azienda, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 03.11.2005. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle 12 ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'Azienda individua i servizi e/o strutture nelle quali la presenza medica, deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura delle 24 ore.

2. Il Direttore di struttura ha la responsabilità gestionale di definire il modello organizzativo e l'articolazione dei turni programmando con tempestività (entro il 20 del mese) la presenza del personale medico, secondo i principi di cui al presente regolamento e alla normativa contrattuale vigente, anche utilizzando piani di servizi settimanali; è inoltre responsabile della



programmazione e della gestione delle presenze in servizio, dei turni di guardia e pronta disponibilità dei dirigenti medici operanti nella struttura diretta dal medesimo, nell'ambito dell'efficiente gestione delle risorse a lui assegnate per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali.

3. L'orario di lavoro dei singoli dirigenti, di cui all'art. 14 del CCNL 03.11.2005, in base alle esigenze della struttura e/o servizio cui sono preposti i medesimi ed all'espletamento dell'incarico affidato, è articolato in modo flessibile su 5 giorni lavorativi nell'arco della settimana.

4. Le esigenze di emergenza oltre l'orario di servizio sono garantite dai servizi di guardia e pronta disponibilità, secondo l'organizzazione definita dall'Azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. B e art. 16 e 17 del CCNL 03.11.2005.

5. L'Azienda si impegna a monitorare periodicamente la durata oraria delle prestazioni lavorative rese dai dirigenti onde verificare il rispetto di condizioni di lavoro finalizzate ad una protezione appropriata ad al pieno recupero delle energie psico-fisiche.

6. Eventuali ed eccezionali debiti orari occasionali devono essere recuperati entro il terzo mese; in caso contrario si provvederà alle relative trattenute economiche e nell'ipotesi di persistente mancato assolvimento del debito orario, si provvederà all'applicazione dei relativi istituti contrattuali.

7. In ogni UO deve essere garantita la presenza attiva di almeno un dirigente medico fino alle ore 20,00. Nei giorni di sabato e domenica, deve essere garantita la presenza di almeno un medico nelle fasce orarie 08,00 - 14,00. Il lavoro festivo dà diritto a recupero compensativo se il monte ore del dirigente non sia in debito orario.

Art. 7 - Servizio di Guardia

1. Per servizio di guardia si intende la presenza medica in servizio per unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (ex dipartimentali o interdipartimentali) nelle ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 08,00) e nei giorni festivi (dalle ore 08,00 alle ore 20,00).

2. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti medici, escluso il Direttore di Struttura Complessa, ed è distribuito equamente tra i componenti dell'*equipe*; sono esentati dai turni di guardia i dirigenti per i quali vigono le disposizioni relative alla tutela della maternità e le certificazioni di inabilità a tale servizio da parte del medico competente.

3. I turni di guardia non devono superare le 12 ore consecutive. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Il dirigente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore, anche se svolto in attività aggiuntiva ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 03.11.2005. Non potranno essere, di norma, programmati due turni notturni nelle 24 ore.

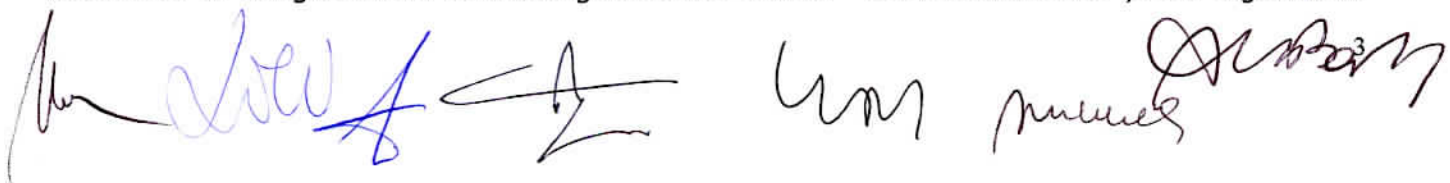
4. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 del CCNL 03.11.2005 - rientrino i servizi di guardia notturna, per quanto riguarda la tariffa, trova applicazione la vigente disposizione contrattuale.

Art. 8 - Pronta Disponibilità

1. L'Azienda predispone annualmente un piano per affrontare le situazioni di emergenza medica intraospedaliera (guardie e pronta disponibilità) in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi della struttura, e lo realizza dopo l'autorizzazione della Direzione sanitaria e la concertazione con le Oo.Ss..

2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente medico e dall'obbligo, di raggiungere la sede dell'ospedale, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti circa dalla chiamata.

3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 - CCNL 03.11.2005 -, ed è organizzato

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue and black ink. On the left, there is a large, stylized signature in blue ink. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'UM' and another that looks like 'm...'. On the far right, there is a large, bold signature in black ink.

mediante dirigenti medici appartenenti alla medesima disciplina; nei servizi di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.

4. Il medico in pronta disponibilità sostitutiva può essere chiamato dal personale infermieristico del reparto di appartenenza o da altro sanitario in servizio di guardia attiva; la pronta disponibilità integrativa della guardia, invece, viene attivata dal sanitario in guardia attiva.

5. Il servizio di pronta disponibilità integrativa dei servizi di guardia, è di norma di competenza di tutti i dirigenti medici, compresi quelli di struttura complessa; il servizio sostitutivo, invece, coinvolge a turno tutti i dirigenti medici esclusi quelli di struttura complessa.

6. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di 12 ore e non può coincidere con il giorno di riposo settimanale; inoltre, allo scopo di garantire quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del CCNL vigente, in caso di chiamata in pronta disponibilità notturna, il responsabile di struttura, dovrà garantire un periodo di riposo tempestivo, coerente con l'attività effettuata ed il tempo impiegato.

7. Nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1 lettera G del CCNL del 03.11.2005, Azienda e Oo.Ss., si impegnano ad individuare i limiti quantitativi di interventi in pronta disponibilità, oltre i quali nei diversi ambiti organizzativi interessati, risulti opportuno procedere alla previsione di una guardia attiva.

8. Le ore effettuate in pronta disponibilità (timbrate) sono retribuite come lavoro straordinario, e possono essere - su specifica richiesta del dirigente medico - recuperate.

Art. 9 - Modalità di rilevazione dell'orario di lavoro

1. Tutti i dirigenti sono tenuti ad osservare e a rispettare l'orario di lavoro attribuito ed alla dimostrazione dell'effettuazione dello stesso mediante marcatura del proprio cartellino magnetico.

2. In caso eccezionale o di omessa rilevazione per errore o dimenticanza del *badge* o altri casi di natura eccezionale, il dirigente è obbligato, ai fini della contabilizzazione dell'orario espletato, a trasmettere per iscritto l'orario compiuto (che deve essere conforme ai piani di lavoro predeterminati nell'ambito delle U.OO.) al settore Rilevazione Presenze dell'UO Gestione del Personale nel più breve tempo possibile. Questa comunicazione dovrà essere siglata per presa visione dal Direttore della struttura di appartenenza.

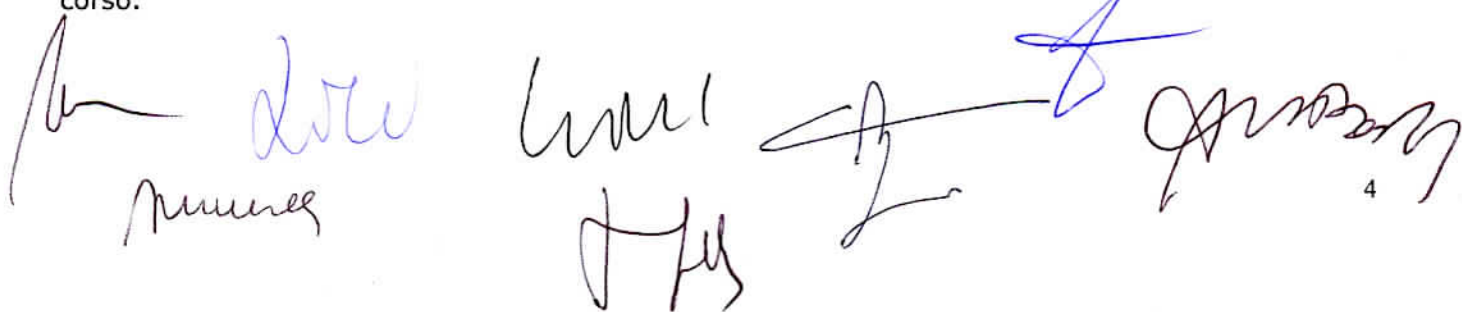
Art. 10 - Pausa

1. Al fine di garantire il recupero delle energie psico-fisiche, dopo 6 ore consecutive di lavoro, è fissata, di norma, una pausa di 30 minuti.

2. I dirigenti sono tenuti a timbrare l'interruzione dal servizio prima di accedere alla mensa o di usufruire di servizi alternativi alla mensa, ad eccezione di coloro che sono in turno di guardia festiva e notturna. Qualora ciò non avvenga, si procederà d'ufficio alla contabilizzazione dell'intervallo della pausa pari a 30 minuti.

Art. 11 - Ferie

1. Le ferie devono essere effettuate entro l'anno di competenza, salvo eccezioni dovute a gravi esigenze di servizio; in tal caso, il dirigente dovrà esaurire i giorni residui entro il termine previsto dal CCNL. Il periodo estivo può essere usato - di norma - solo per le ferie dell'anno in corso.



Four handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left is partially cut off. The second signature is written in a cursive style. The third signature is also cursive. The fourth signature is more stylized and appears to be a full name. Below the first signature, the word 'munita' is written in a cursive script.

Art. 12 – Congedo aggiuntivo

1. I dirigenti esposti a rischio radiologico e gas anestetici devono effettuare il congedo aggiuntivo entro l'anno solare di maturazione; in mancanza di fruizione, il congedo non può essere cumulato con quello dell'anno successivo.
2. Il congedo aggiuntivo deve essere usufruito senza soluzione di continuità.

Art. 13 – Personale universitario convenzionato

1. L'Azienda si impegna a definire con l'Università di Milano-Bicocca, secondo i criteri generali di questo documento, le modalità di effettuazione dell'orario di lavoro, dell'impegno di servizio e degli istituti contrattuali degli universitari convenzionati, adeguandoli alla legge della Regione Lombardia del 6 agosto 2009, n. 15 e in proporzione della quota di orario previsto in convenzione.
2. I criteri di cui sopra sono intesi a garantire i principi di parità di trattamento dei medici in convenzione universitaria con i dirigenti medici ospedalieri, in merito all'articolazione dell'orario di lavoro e dei relativi istituti contrattuali.

Art. 14 – Norma finale

1. Il presente regolamento sarà oggetto di integrazione, su richiesta dell'Azienda o delle Oo.Ss., in caso di entrata in vigore di leggi e/o del nuovo CCNL, di accordi regionali o variazioni organizzative che modifichino le disposizioni ivi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le normative e le regole contrattuali vigenti.

Monza, li 01.12.2009

L'Amministrazione

Le Oo.Ss